

“dica il CTU, letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, acquisita l’ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalle parti stesse, sentite le parti ed i terzi, tenuto conto:

- delle somme erogate da ABC nell’ottobre 1992,
- delle somme corrisposte da XYZ nel corso del rapporto,
- delle date dei pagamenti e delle imputazioni che agli stessi ha fornito la mutuataria,
- del valore dell’ECU nel corso del rapporto,

determini il CTU l’eventuale residuo credito di ABC in virtù del finanziamento concesso in favore della società fallita alla data del deposito della domanda di ammissione al passivo nonché alla data odierna, distinguendo il credito in linea capitale e per interessi e fornendo una duplice quantificazione con riferimento:

- 1) alle clausole contrattuali,
- 2) alle disposizioni di legge in tema di tasso d’interesse, verificando se sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia; in caso affermativo, determinando gli interessi al tasso legale e al tasso soglia quando applicabile;
- 3) all’orientamento della Suprema Corte in tema di anatocismo calcolando gli interessi senza capitalizzazione degli stessi”.